



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 31/05/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – MODIFICHE – APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore 21:00, previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, con le modalità straordinarie consentite dall'art. n. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020. La sede si considera virtuale come previsto dal decreto n. 03 del 30 marzo 2020 che detta le misure di semplificazione in materia di organi collegiali a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Risultano

N°	Nome	Presente presso la Sala Palace	Collegato da remoto attraverso piattaforma ZOOM	Assente
1	FIORINI MATTIA	X		
2	CAMIA MATTEO		X	
3	CANEPA MONICA	X		
4	GIUDICE GIAN LUCA	X		
5	IOZZO ISABELLA	X		
6	MAGNONE MAXIMILIANO	X		
7	PELUFFO MARINA	X		
8	BONASERA FRANCESCO		X	
9	SPIGA SALVATORE		X	
10	ZUNINO GIANCARLO	X		
11	RICCOBENE FRANCESCO			X
Totale			10	1

Partecipa con diritto di parola l'**Assessore Esterno Signora Cristiana SECHI**, presente presso la Sala Palace.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela GAGGERO**, presente presso la Sala Palace.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza - accertato con l'ausilio del Segretario Comunale che:

- vi è il numero legale dei componenti del Consiglio Comunale di cui n. 7 presenti presso la Sala Palace di Via Aurelia n. 121 e n. 3 presenti in videoconferenza simultanea tramite piattaforma Zoom;

- il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – MODIFICHE – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale stabilisce che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 151 co. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali) e sue successive modificazioni, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTI inoltre l'art. 1 comma 174 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, che ribadisce il termine il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e l'art. 172 comma 1 lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

RICHIAMATO l'art. 27 co. 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che l'art. 106 co. 3 *bis* del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 differisce al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 co. 1 del D.Lgs. n. 267/ 2000 sopra richiamato;

PRESO ATTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 gennaio 2021 e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte dei Comuni al 31 marzo 2021;

CONSIDERATO che, per l'esercizio 2021, l'art. 30 co. 4 del D.L. n. 41/2021 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021 e che, successivamente, l'art. 3 D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato detto termine al 31 maggio 2021;

VISTO l'art. 1, commi 816 - 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i quali disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati (Canone mercatale);

VISTO altresì l'art. 1 co. 848 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha modificato l'art. 1 co. 831 L. 160/2019 sopra richiamata;

RICORDATO che l'art. 9 *ter* D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020 e successivamente modificato dall'art. 30 D.L. 41/2021, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181 co. 1 D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, ha esteso l'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del Canone unico patrimoniale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020 di approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il prelievo di cui trattasi alla luce delle recenti novità legislative, nonché adeguare lo stesso sulla base delle integrazioni di carattere procedurale formulate dal competente Ufficio di Polizia Locale, apportando al Regolamento vigente le opportune variazioni ed integrazioni, con particolare riguardo a quanto segue:

- aggiornamento della disciplina inerente alle occupazioni di sottosuolo con cavi e condutture per la fornitura di pubblici servizi (interventi agli artt. 10, 13 e 17), a seguito sostituzione dell'art. 1, co 831, L. 160/2019 operata dall'art.1, co 848, della Legge 30/12/2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

- integrazione della fattispecie di riduzione della tariffa per le occupazioni (intervento all'art. 18), non inserita nel Regolamento per mero errore materiale di copiatura-scrittura, dando atto che tale inserimento non comporta alcuna modifica nelle previsioni di Bilancio, in quanto la riduzione è stata considerata contabilmente ai fini della stima del gettito per l'anno 2021;
- adeguamento della procedura di autorizzazione/concessione secondo quanto previsto dal competente Ufficio di Polizia Locale (interventi agli artt. 5, 21 e seguenti);

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2020;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1^a Commissione Consigliare nella seduta del 28/05/2021;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.,

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 2 (Francesco BONASERA, Salvatore SPIGA) su 10 Consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, meglio specificate nell'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che il Regolamento, così come modificato ai sensi del punto 1, che si riporta integralmente all'Allegato B) della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. di dare atto che il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione e/o istituto contenuti in altri Regolamenti comunali in contrasto e/o già disciplinati dal presente Regolamento; nello specifico artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con D.C.C. n. 33 del 06/06/2002 e s.m.i.;
4. di pubblicare il Regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 10 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Il Consiglio Comunale si chiude alle ore 21.33

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**



COMUNE DI SPOTORNO

ALLEGATO A)

Modificare l'articolo 5 "Indennità e sanzioni" mediante l'inserimento del comma 4 bis, come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. [Omissis] Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.</p> <p>2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con processo verbale di contestazione, di cui all'articolo precedente.</p> <p>3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare dell'indennità di cui al precedente comma 1.</p> <p>4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).</p> <p>5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.</p>	<p>1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.</p> <p>2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con processo verbale di contestazione, di cui all'articolo precedente.</p> <p>3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare dell'indennità di cui al precedente comma 1.</p> <p>4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).</p> <p>4. bis La violazione alle disposizioni del presente regolamento è sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.).</p> <p>5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.</p>



Modificare l'articolo 10 "Versamenti" mediante l'inserimento del comma 6, come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando una delle modalità messe a disposizione del Comune che saranno indicate dai competenti Uffici Comunali, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> conto corrente di tesoreria del Comune; conto corrente postale intestato al Comune; strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune; piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale); modalità individuate dal gestore del servizio. <p>2. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a detta soglia.</p> <p>3. Non sono dovuti versamenti se l'importo del Canone che deve essere eseguito non sia superiore a € 5,00.</p> <p>4. Il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a n. 20 annualità, con una delle modalità di cui al presente articolo.</p> <p>5. Per importi superiori a € 500,00 il pagamento del Canone può essere effettuato, con le stesse modalità sopra indicate, in tre rate di eguale importo, senza interessi, aventi scadenze rispettivamente il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre. I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di pagamento rateizzato devono darne preventiva comunicazione al Comune da presentare almeno 30 giorni prima dalla scadenza.</p>	<p>1. 1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando una delle modalità messe a disposizione del Comune che saranno indicate dai competenti Uffici Comunali, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> conto corrente di tesoreria del Comune; conto corrente postale intestato al Comune; strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune; piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale); modalità individuate dal gestore del servizio. <p>2. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a detta soglia.</p> <p>3. Non sono dovuti versamenti se l'importo del Canone che deve essere eseguito non sia superiore a € 5,00.</p> <p>4. Il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a n. 20 annualità, con una delle modalità di cui al presente articolo.</p> <p>5. Per importi superiori a € 500,00 il pagamento del Canone può essere effettuato, con le stesse modalità sopra indicate, in tre rate di eguale importo, senza interessi, aventi scadenze rispettivamente il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre. I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di pagamento rateizzato devono darne preventiva comunicazione al Comune da presentare almeno 30 giorni prima dalla scadenza.</p> <p>6. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.</p>



Modificare l'articolo 13 " **Soggetti passivi**" comma 2 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta</p>	<p>1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta</p>

<p>autorizzazione o concessione.</p> <p>2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.</p>	<p>autorizzazione o concessione.</p> <p>2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze.</p>
---	--



Modificare l'articolo 17 "Determinazione del canone per le occupazioni di aziende di erogazione di pubblici servizi" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (quali energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicato per la tariffa forfettaria stabilita dalla Deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile.</p> <p>3. L'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.</p> <p>4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.</p> <p>5. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.</p> <p>6. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>	<p>1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (quali energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfettaria stabilita dalla Deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno con le modalità stabilite dal precedente art. 10 co. 6.</p> <p>3. L'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.</p> <p>4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.</p> <p>5. [abrogato]</p> <p>6. [abrogato]</p> <p>7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono rivalutati</p>

7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.	annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
--	--



Modificare l'articolo 18 co. 1 "Riduzioni della tariffa" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La tariffa giornaliera è ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. del 20% in caso di occupazione fino a 6 ore e del 10% in caso di occupazione fino a 12 ore; b. nella misura del 20% in caso di occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni; c. del 50% per le occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi. 	<p>1. La tariffa giornaliera è ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. del 20% in caso di occupazione fino a 6 ore e del 10% in caso di occupazione fino a 12 ore; b. nella misura del 20% in caso di occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni; c. del 50% per le occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi; d. nella misura del 60% in caso di occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;



Modificare l'articolo 21 "Domanda di concessione per l'occupazione" mediante l'inserimento del comma 4 bis come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, aree comunali definite all'art. 2 del presente Regolamento, è tenuto a rivolgere apposita richiesta al competente Ufficio Comunale.</p> <p>2. La domanda di concessione, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le generalità, la residenza o il domicilio ed il codice fiscale del richiedente; b. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza; c. la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare; d. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità 	<p>1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, aree comunali definite all'art. 2 del presente Regolamento, è tenuto a rivolgere apposita richiesta al competente Ufficio Comunale.</p> <p>2. La domanda di concessione, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le generalità, la residenza o il domicilio ed il codice fiscale del richiedente; b. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza; c. la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare; d. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità

<p>di utilizzazione dell'area;</p> <p>e. la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;</p> <p>f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;</p> <p>g. la richiesta di applicazione di esenzioni o riduzioni in base a quanto disciplinato dall'art. 18 e 19 del presente regolamento.</p> <p>3. La domanda deve essere consegnata personalmente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (PEC) e deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa necessaria.</p> <p>4. Per le occupazioni permanenti la domanda dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dalla data prevista d'inizio occupazione. Per le occupazioni temporanee la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista d'inizio occupazione.</p> <p>5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.</p>	<p>di utilizzazione dell'area;</p> <p>e. la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;</p> <p>f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;</p> <p>g. la richiesta di applicazione di esenzioni o riduzioni in base a quanto disciplinato dall'art. 18 e 19 del presente regolamento.</p> <p>3. La domanda deve essere consegnata personalmente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (PEC) e deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa necessaria.</p> <p>4. Per le occupazioni permanenti la domanda dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dalla data prevista d'inizio occupazione. Per le occupazioni temporanee la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista d'inizio occupazione.</p> <p>4 Bis. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio, per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità oppure per il ripristino, a seguito di guasto improvviso, di servizi pubblici essenziali (approvvigionamento idrico, energia elettrica, gas ecc.) le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione, solo ed esclusivamente per l'esecuzione delle attività volte all'eliminazione della situazione di pericolo o al ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali.</p> <p>Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione scritta al Comune ed a rispettare le eventuali prescrizioni imposte dal comando di polizia locale. L'interessato deve presentare, entro i seguenti due giorni lavorativi, la domanda per ottenere l'autorizzazione in sanatoria. L'ufficio dello sportello polifunzionale, verificato che quanto dichiarato corrisponda alle condizioni d'urgenza, ricorrendone i presupposti, rilascia autorizzazione in sanatoria.</p> <p>Nel caso di specie non sarà richiesto il parere preventivo della polizia locale, se l'occupazione non risulta più presente alla data di presentazione della domanda.</p> <p>5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.</p>
--	--



Inserire l'articolo 21 bis "Criteri di assegnazione del suolo pubblico" come segue:

1. Qualora pervengano al competente ufficio comunale richieste di occupazione della medesima porzione di suolo pubblico da parte di più soggetti, troveranno applicazione i seguenti criteri di precedenza:
 - a. qualora l'occupazione del suolo sia richiesta per finalità di pubblico interesse queste richieste avranno la precedenza nell'assegnazione rispetto a quelle richieste per interesse esclusivamente privato;
 - b. ciascun esercizio commerciale/pubblico ha la priorità nell'assegnazione degli spazi adiacenti alla propria attività;
 - c. qualora venga richiesta la medesima porzione di suolo pubblico da parte di attività commerciali e di attività di somministrazione di alimenti e bevande, viene data la priorità nell'assegnazione a queste ultime;
 - d. qualora venga richiesta la medesima porzione di suolo pubblico da parte di due o più attività della stessa tipologia, viene data la priorità all'attività che già usufruisce di una porzione minore di suolo pubblico. Qualora i richiedenti non fossero già titolari di occupazione di suolo pubblico, l'assegnazione avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, come risultante dalla numerazione di protocollo.
2. In caso di manifestazioni o eventi pubblici che interessino aree già concesse in uso ad attività commerciali o a pubblici esercizi, i titolari delle concessioni o autorizzazioni delle predette aree, avvisati con congruo anticipo, dovranno rimuovere le installazioni per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette manifestazioni/eventi, su conforme richiesta dei competenti uffici comunali.



Modificare l'articolo 22 "Istruttoria della domanda" al comma 4 nonchè mediante l'inserimento del comma 1 bis come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Nell'istruttoria della domanda si dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 20 del Codice della Strada.	1. Nell'istruttoria della domanda si dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 20 del Codice della Strada. 1 bis. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 21, il responsabile formula all'interessato, entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite

<p>2. Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, il codice fiscale, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.</p> <p>3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni per il rilascio di concessioni per occupazioni permanenti, e di 30 giorni lavorativi per il rilascio di concessioni per occupazioni temporanee, con decorrenza dalla data di assunzione delle domande dall'ufficio preposto.</p> <p>4. Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'ufficio competente previo versamento da parte dei richiedenti dei seguenti oneri:</p> <p>a. marca da bollo valore corrente; b. eventuali spese di sopralluogo; c. spese per il rilascio del cartello passo carrabile.</p> <p>5. Il diniego della domanda di concessione viene comunicato al richiedente, unitamente alla motivazione del provvedimento negativo.</p>	<p>PEC o altro mezzo idoneo, attribuendo al richiedente dieci giorni per inviare le integrazioni richieste.</p> <p>2. Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, il codice fiscale, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.</p> <p>3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni per il rilascio di concessioni per occupazioni permanenti, e di 30 giorni lavorativi per il rilascio di concessioni per occupazioni temporanee, con decorrenza dalla data di assunzione delle domande dall'ufficio preposto.</p> <p>4. Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'ufficio competente previo versamento da parte dei richiedenti dei seguenti oneri:</p> <p>a. marca da bollo valore corrente; a bis. canone di occupazione; b. eventuali spese di sopralluogo; c. spese per il rilascio del cartello passo carrabile.</p> <p>5. Il diniego della domanda di concessione viene comunicato al richiedente, unitamente alla motivazione del provvedimento negativo.</p>
---	---



Inserire l'articolo 22 bis **"Rilascio della concessione/autorizzazione"** come segue:

1. *L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere, fra le altre informazioni, le indicazioni seguenti:*
 - a. *la data d'inizio dell'occupazione;*
 - b. *il termine finale dell'occupazione;*
 - c. *le modalità dell'occupazione con indicazione della relativa superficie;*
 - d. *l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;*
 - e. *l'ammontare del Canone;*
 - f. *le modalità ed il termine di pagamento del Canone;*
 - g. *le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.*
2. *Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Può essere concessa la voltura, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale, previa obbligatoria e tempestiva domanda di cambiamento di intestazione secondo quanto stabilito dall'art. 26 del presente Regolamento.*
3. *La concessione ha, in ogni caso, durata massima di 5 anni ed è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di soggetti terzi. È altresì previsto l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli del competente Ufficio Tecnico comunale.*
4. *Il Comune si riserva la facoltà di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse al rispetto delle quali è subordinato il rilascio dell'atto. È altresì facoltà del Comune vietare*

l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di Legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.



Inserire l'articolo 23 bis **"Occupazione di marciapiedi o banchine"** come segue:

- 1. L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali, esposizione di merci o altro è soggetta a concessione comunale ed è consentita davanti alle attività soltanto a favore dei gestori delle medesime. Essa non è consentita davanti ai negozi/attività che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti.*
- 2. Essa è consentita in corrispondenza di fabbricati non adiacenti all'attività del richiedente, previo ottenimento di specifica autorizzazione scritta, rilasciata dall'avente titolo.*
- 3. I marciapiedi possono essere occupati fino a un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati ed a condizione che venga riservata alla circolazione pedonale uno spazio di almeno m. 1,20 di larghezza.*
- 4. Lo spazio oggetto della concessione sarà delimitato a cura del richiedente a mezzo di contrassegni, predisposti secondo le indicazioni fornite dagli uffici comunali.*



Inserire l'articolo 23 ter **"Sospensione del rilascio autorizzazioni per occupazione del suolo pubblico e/o sottosuolo"** come segue:

- 1. Ai fini della salvaguardia del decoro e della tranquillità, nelle zone A1 e A2 (limitatamente a via de Maestri) – centro storico, il rilascio delle autorizzazioni temporanee per occupazione del suolo pubblico e/o sottosuolo per installazione di ponteggi nonché deposito di materiali ed installazione di cantieri è sospeso per il periodo dal 1° giugno al 20 settembre di ciascun anno, salvo, ovviamente, casi di pericolo per la pubblica incolumità.*



Modificare l'articolo 24 **"Revoca e decadenza della concessione"** mediante inserimento del comma 4 bis come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020	Versione modificata
1. Le concessioni di suolo pubblico sono sempre revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.	1. Le concessioni di suolo pubblico sono sempre revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

<p>2. Le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate se non per dimostrate necessità dei pubblici servizi.</p> <p>3. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, del Canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con esclusione di interessi e qualsiasi altra indennità.</p> <p>4. Le concessioni decadono nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico; b. reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento o dalla concessione stessa; c. violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazioni di suoli. <p>5. In caso di decadenza per una delle cause sopra elencate, il concessionario decaduto non ha diritto alla restituzione dell'eventuale Canone già corrisposto.</p>	<p>2. Le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate se non per dimostrate necessità dei pubblici servizi.</p> <p>3. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, del Canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con esclusione di interessi e qualsiasi altra indennità.</p> <p>4. Le concessioni decadono nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico; b. reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento o dalla concessione stessa; c. violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazioni di suoli. <p>4 bis. Nel caso specifico l'ufficio titolare del procedimento diffida l'interessato a porre fine alle inadempienze assegnando un congruo termine per adempiere. Scaduto detto termine senza che il destinatario vi abbia dato seguito, la concessione decade in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di decadenza, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente a rimuovere i materiali utilizzati per l'occupazione, conservandoli in specifico deposito individuato dal Comune. Decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avvenuta rimozione e custodia dei materiali presso il deposito del Comune senza che l'avente diritto abbia provveduto al loro ritiro ed al pagamento di quanto dovuto, l'Amministrazione comunale con apposito atto, procederà all'alienazione dei beni, trattenendo i proventi della vendita fino alla concorrenza delle spese sostenute.</p> <p>5. In caso di decadenza per una delle cause sopra elencate, il concessionario decaduto non ha diritto alla restituzione dell'eventuale Canone già corrisposto.</p>
--	--



Inserire l'articolo 27 bis "Cessazione della concessione" come segue:

1. *Qualora il concessionario, al termine della concessione o quando la concessione fosse revocata, non cessasse l'occupazione nel termine stabilito, gli eventuali lavori di rimozione saranno eseguiti tutti a sue spese.*
2. *Parimenti, quando l'occupazione abbia richiesto la manomissione del suolo pubblico, spetterà al concessionario l'onere della spesa della rimessa in pristino osservando il vigente Regolamento per la disciplina della rottura del suolo pubblico.*



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 24/05/2021

—

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – MODIFICHE – APPROVAZIONE.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 24/05/2021

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 -
ECONOMICO FINANZIARIA

—



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 33 DEL 24/05/2021

—

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE –
MODIFICHE – APPROVAZIONE.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 24/05/2021

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA
2 - ECONOMICO FINANZIARIA del
Servizio Finanziario

—

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 25 del 31/05/2021

Oggetto: *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – MODIFICHE – APPROVAZIONE.*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 03/07/2021.

Data, 18/06/2021

L'INCARICATO
IURILLI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.